



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Via Achille Grandi, 2/a – 72100 BRINDISI TEL. 0831/529868 – FAX 0831/591166 SERVIZIO PRONTO AIA 329/3353295 – SITO INTERNET:
www.lnd.it/delegazioniprovinciali; <http://brindisi.figcpuglia.it> E-Mail cplnd.brindisi@figc.it

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 05 del 23 Luglio 2014

**ORARIO APERTURA UFFICI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà i seguenti orari di apertura:

LUNEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' - VENERDI: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Si prega le società dipendenti di astenersi dall'interloquire con la Delegazione Provinciale di BRINDISI il MARTEDI', per permettere alla stessa di organizzare il lavoro settimanale. Verranno, tuttavia, prese in considerazione solo le problematiche urgenti.

Nei suddetti orari le Società avranno a disposizione la consulenza del Dipendente LND **Martino d'Amuri** per il disbrigo delle pratiche inerenti all'attività federale (tesseramenti e iscrizioni ai campionati).

Le società che necessitino di interloquire col Delegato, **Fernando Distante**, o col Presidente del C.R. Puglia, **Vito Tisci**, dovranno necessariamente stabilire un previo appuntamento per via telefonica, nei suddetti orari, al numero della Delegazione Provinciale di Brindisi: 0831 - 52 98 68 o al numero di cellulare del Delegato 3392840201 dopo le ore 18:00

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 22 LUGLIO 2014**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 22 Luglio 2014, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2014 – 2015, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (22 Luglio 2014) previsto dal Comunicato Ufficiale N° 86 del 26 Giugno 2014, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di estendere il termine PERENTORIO fino alle ore 19,00 di VENERDÌ 1 AGOSTO 2014 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A DEL 17 LUGLIO 2014)

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2013/2014 è stato di € 541,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 è stato dello 0,3%;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2014 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 543,00.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 27/A DEL 18 LUGLIO 2014)

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche all' art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all' art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

REGOLAMENTO L.N.D.

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 31 I campi di giuoco</p> <p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p> <p>2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."</p> <p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p> <p>4. I campi da giuoco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 I campi di giuoco</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p>	<p>A) INVARIATO</p>
<p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <p>- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p> <p>- Campionato di 1^a e 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 18": misure minime mt. 50x100.</p> <p>Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3^a categoria- "Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – "Under 21",</p>	<p>B) INVARIATO</p>

<p>Juniore – “Under 18”, di 3^a categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l’attività svolta nell’ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.</p> <p>E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>D) Per l’attività svolta nell’ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.</p> <p>b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.</p>	<p>C) INVARIATO</p> <p>D) Per l’attività svolta nell’ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) INVARIATO</p> <p>b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p>
---	--

<p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste per i Campionati Regionali e/o Provinciali.</p> <p>I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>	<p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza con esclusione delle gare di play-off e play-out.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A Femminile” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.</p> <p>Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.</p> <p>I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.</p> <p>c) INVARIATO</p> <p>d) INVARIATO</p> <p>e) INVARIATO</p>
--	---

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.	5. INVARIATO
6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.	6. INVARIATO
7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.	7. INVARIATO
8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.	8. INVARIATO
9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.	9. INVARIATO

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 28/A DEL 18 LUGLIO 2014)

Il Consiglio Federale

- Preso atto della convocazione dell'Assemblea Statutaria per il giorno 11 agosto 2014, effettuata con C.U. n. 175/A dell'11 giugno 2014;
- Visto l'art. 20 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare il Regolamento dell'Assemblea Statutaria secondo il testo allegato sub A)

AII. A)

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 278 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP

Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	21 Delegati
Lega Pro	60 Delegati
LND	90 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio federale.

3. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,09
21 Delegati LNP Serie B	1,23
60 Delegati Lega Pro	1,46
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. La Corte di Giustizia Federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea.

Art. 4 Emendamenti

1. Il Presidente pone in votazione:

a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega o Componente tecnica. Tali emendamenti devono essere depositati fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Federale. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, alle Componenti tecniche e al Presidente Federale.

b) gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Presidente Federale nonché, d'intesa tra loro, dalle Leghe e Componenti tecniche. Tali emendamenti devono essere comunque presentati prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.

c) la proposta di Statuto predisposta dal Consiglio Federale.

2. I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Presidente Federale, o persona da lui delegata, ha diritto di replica.

Art. 5 Ordine delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.

3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.

2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranza deliberativa

In conformità all'art. 37 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea.

Art. 8 Coordinamento formale

L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 9 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 29/A DEL 18 LUGLIO 2014)

Il Consiglio Federale

- Preso atto della convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 11 agosto 2014, effettuata con C.U. n. 1/A del 2 luglio 2014;
- Visto l'art. 20 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare il Regolamento dell'Assemblea Elettiva secondo il testo allegato sub A)

AII. A)

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 278 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	21 Delegati
Lega Pro	60 Delegati
LND	90 Delegati
Atleti	52 Delegati

Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,09
21 Delegati LNP Serie B	1,23
60 Delegati Lega Pro	1,46
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. La Corte di Giustizia Federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 4 Presentazione delle Candidature

1. I candidati all'elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

2. I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale ai sensi del comma precedente, devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.
3. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
4. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
5. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
6. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 5 Oggetto delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24, comma 5 dello Statuto.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronica e/o cartacea.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

1. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.
In conformità all'art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.
2. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l'elezione a Presidente Federale di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio.

Art. 8 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 21 LUGLIO 2014)

Si comunica che la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., riunita in apposito Collegio di Garanzia Elettorale ai sensi dell'art. 9, delle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, al fine di accertare l'ammissibilità delle proposte presentate per l'Assemblea Straordinaria Elettiva della L.N.D. del 25 Luglio 2014, ha deliberato di ammettere le candidature alle cariche elettive come di seguito riportato:

- Consigliere Federate Lega Nazionale Dilettanti per l' Area Nord: Renzo Burelli;
- Consigliere Federale Lega Nazionale Dilettanti per l' Area Centro: Giuseppe Caridi;
- Consigliere Federate Lega Nazionale Dilettanti per l' Area Sud: Salvatore Colonna.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 22 Luglio 2014, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2014 - 2015:

- | | |
|---|----------|
| - ECCELLENZA | € 400,00 |
| - PROMOZIONE | € 200,00 |
| - PRIMA CATEGORIA | € 150,00 |
| - SECONDA CATEGORIA | € 100,00 |
| - TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21 | € 75,00 |
| - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE | € 75,00 |

- | | |
|--|---------|
| - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE | € 75,00 |
| - JUNIORES (Regionale e Provinciale) | € 50,00 |
| - CALCIO A CINQUE FEMMINILE | € 50,00 |

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 22 Luglio 2014, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 40,00 (Quaranta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2014 - 2015 con:

- | | |
|---|----------|
| - Società Lega Professionisti (Serie A e B) | € 150,00 |
| - Società di Lega Pro | € 100,00 |
| - Società Interregionale - Eccellenza | € 55,00 |
| - Società Dilettanti di Promozione | € 40,00 |

- | | |
|---|---------|
| - Società Dilettanti di Prima Categoria | € 30,00 |
| - Società Dilettanti di Seconda Categoria | € 20,00 |
| - Società Dilettanti di Terza Categoria | € 15,00 |

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 22 Luglio 2014, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 22 Luglio 2014, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO	€ 200,00
- SOCIETÀ SPORIVA LND	€ 150,00
- SOCIETÀ SPORIVA S.G. e S.	€ 100,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 50,00

In relazione agli Enti Pubblici o Soggetti Privati proprietari degli impianti sportivi, si precisa che il sopralluogo da parte del Fiduciario Campi Sportivi è subordinato al pagamento della tassa di omologazione e del relativo rimborso spese.

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2014 - 2015

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione di mercoledì 22 Luglio 2014, ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2014 - 2015:

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE

Inizio della competizione: **ECCELLENZA** **Domenica 31 Agosto 2014**

Inizio della competizione: **PROMOZIONE** **Domenica 7 Settembre 2014**

COPPA PUGLIA

Inizio delle competizioni: **1° e 2° CATEGORIA** **Domenica 14 Settembre 2014**

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Inizio della competizione: **Domenica 14 Settembre 2014**

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Inizio della competizione: **Domenica 14 Settembre 2014**

CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Inizio delle competizioni: **Domenica 28 Settembre 2014**

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Inizio delle competizioni: **Domenica 4 Ottobre 2014**

3.1. SEGRETERIA

OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA

La Commissione Impianti Sportivi “erba sintetica” ha rilevato che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” pugliesi abbiano l’omologazione scaduta e non rinnovata. A tale proposito si rammenta alle Società che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di Società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le Società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l’omologazione nei tempi più brevi.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

DISPOSIZIONI PAGAMENTI CONTANTI

Si comunica che, a partire dalla prossima Stagione Sportiva, non verranno accettati pagamenti in contanti superiori ad € 516,00. Si prega, pertanto, le società a voler disporre pagamenti superiori tale cifra con Bonifico Bancario od Assegno Circolare, ai seguenti beneficiari:

- A mezzo assegno circolare – non trasferibile, intestato a DELEGAZIONE PROVINCIALE L.N.D. BRINDISI;
- Mediante bonifico bancario intestato a:


F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI - Via Achille Grandi, 2/a Brindisi 72100

IBAN: IT69U0542415901000000156770

Pubblicato in Brindisi ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 17/07/2014 .

**IL SEGRETARIO
Antonio FONTANAROSA**

**IL DELEGATO
Fernando DISTANTE**



DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE

DI _____

Fax: 080/5699037
Mail: d.mancini@figc.it

Spett/le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23
70124 Bari

Il Sottoscritto _____ - nella sua qualità di legale rappresentante della

Società _____

matr. _____

classificatasi al _____ posto avendo / non avendo disputato le gare di playoff

del Campionato di _____

Girone _____ nella decorsa stagione 2013/2014

CHIEDE

l'ammissione della Società rappresentata al Campionato di _____



FIRMA

DATA _____